

Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2023, n. 33-7669

Approvazione dello schema di "Convenzione attuativa tra l'Autorità Distrettuale del fiume Po, la Regione Piemonte e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRI e nel PdGPo sul torrente Pellice nel territorio della Città metropolitana di Torino: integrazione per il coinvolgimento della Città Metropo



Seduta N° 404

Adunanza 06 NOVEMBRE 2023

Il giorno 06 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Luigi Genesio ICARDI - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 33-7669/2023/XI

OGGETTO:

Approvazione dello schema di "Convenzione attuativa tra l'Autorità Distrettuale del fiume Po, la Regione Piemonte e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRI e nel PdGPo sul torrente Pellice nel territorio della Città metropolitana di Torino: integrazione per il coinvolgimento della Città Metropolitana di Torino" nelle attività di formazione e sensibilizzazione

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

- nel decreto legge 133/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014, sono definiti interventi integrati (cosiddetti win-win) gli interventi in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico ed il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità permettendo di raggiungere in modo integrato gli obiettivi fissati dal Piano di gestione delle acque, attuativo della Direttiva 2000/60/CE, e di quelli fissati dal Piano di Gestione delle alluvioni, attuativo della Direttiva 2000/7/60/CE;
- con il DPCM 28 maggio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014, è stato approvato l'allegato contenente "*Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*", che contiene, riferendosi all'articolo 7, comma 2, una specifica categoria di interventi denominati con la lettera c) e definiti come: "Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità";
- il paragrafo 4.1.1 del suddetto allegato, concernente "*Criteri di valutazione dell'ammissibilità delle domande*", e in particolare, il punto recante il "Criterio di coerenza con la finalità di riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli

ecosistemi e della biodiversità" definisce i criteri ai quali devono rispondere gli interventi di tipologia c) suddetti e le azioni dirette di riferimento per la riqualificazione dei corsi d'acqua;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare protocollo 506/STA del 30.11.2016, a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2016, sul capitolo 7511 P.G.01 "Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico" (Missione 1, Programma 18.12, V 1.9), ha autorizzato l'impegno e l'accreditamento della complessiva somma di € 4.120.000,00 sul conto di contabilità speciale n.1603 aperto presso la Tesoreria Provinciale n. 244 di Parma, a favore del Funzionario Delegato Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del fiume Po per il completamento degli interventi previsti nel Programma Generale di Gestione dei sedimenti (PGS) del torrente Pellice nella Città Metropolitana di Torino (Codice ReNDIS 01R068/G3 Codice PGRA ITN008-PI- 057 Codice PdG Po KTM06-P4-A023).

Premesso, inoltre, che:

- al fine di regolare i rapporti tecnico-amministrativi, l'Autorità distrettuale di Bacino del fiume Po, la Regione Piemonte e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) hanno sottoscritto, rispettivamente, in data 10 gennaio 2018, 25 gennaio 2018 e 22 dicembre 2017, apposita convenzione attuativa avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di un intervento integrato nel PGRA e nel PdGPo sul torrente Pellice nel territorio della Città metropolitana di Torino, il cui schema è stato approvato con DGR n. 20-5834 del 27 ottobre 2017;
- a seguito di richiesta di AIPo con nota prot. n. 31255/2022 del 30/12/2022, la scadenza della convenzione è stata prorogata al 7 agosto 2024, come risulta dalla nota del Segretario dell'Autorità di distretto prot. n. 602/2023 del 24/01/2023;
- il progetto integrato sul torrente Pellice si compone di nove interventi localizzati sui comuni di: Cavour, Garzigliana, Bricherasio, Vigone e Villafranca Piemonte;
- in ottemperanza all'articolo 51 del decreto legislativo 50/2016, per la tipologia e la localizzazione dei sopra citati nove interventi, previsti in tratti non consecutivi dell'asta del torrente Pellice, l'intera opera è stata suddivisa in cinque lotti funzionali.

Dato atto che il progetto è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA e gli interventi sono stati esclusi dalla fase di Valutazione come risulta dalla DD n. 3032/A1805A/2021 del 22 ottobre 2021 del Settore Difesa del suolo.

Preso atto che il proponente AIPo ha indetto una conferenza di servizi in modalità asincrona nel corso della quale ha ottenuto l'approvazione del progetto definitivo, come da verbale del 21 dicembre 2021, e tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta per procedere all'affidamento delle opere come definito con proprio provvedimento n. 4 del 10 gennaio 2022.

Premesso, inoltre, che:

- sul torrente Pellice è stato firmato in data 21 ottobre 2020 un Contratto di fiume che, coordinato dalla Città Metropolitana di Torino, coinvolge i comuni territorialmente interessati dagli interventi integrati oltre ai soggetti istituzionali, alle associazioni di categoria, all'Università e Politecnico di Torino e nel cui ambito avviene il processo di comunicazione, confronto e condivisione delle azioni derivanti dalla progettazione e realizzazione degli interventi integrati;
- gli interventi integrati previsti sul torrente Pellice derivanti dallo stralcio Pellice del Programma Generale di Gestione Sedimenti, di cui alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, n. 9/2006 del 5 aprile 2006, sono stati arricchiti e integrati da ulteriori interventi emersi nel confronto con il territorio nell'ambito del Contratto di Fiume.

Richiamato che la sopra citata convenzione, in particolare:

- all'articolo 4, prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro composto da personale tecnico individuato dalle Parti, con la funzione di coordinamento e orientamento tecnico al fine di dare attuazione alle dieci attività previste dalla convenzione stessa;
- tra le dieci azioni declinate dall'articolo 3, alla numero 9, prevede la co-progettazione dei servizi

di informazione e didattica sull'intervento.

Preso atto che il sopra citato Gruppo di lavoro, cui partecipa, per la Regione Piemonte, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Difesa del suolo":

- con riferimento al suddetto Contratto di fiume ha più volte collaborato con la Città Metropolitana di Torino per veicolare le informazioni e promuovere i confronti con i soggetti presenti sul territorio;
- ha concordato sul fatto che il processo di comunicazione debba essere portato avanti nell'ambito del Contratto di fiume e per tale motivo ha ritenuto necessario un coinvolgimento concreto nella Città Metropolitana di Torino, promotore del contratto di fiume che interessa la val Pellice;
- ha proposto, nell'ultima seduta del 5 settembre 2023, come da verbale agli atti, di coinvolgere attivamente la Città Metropolitana di Torino nel processo di formazione e comunicazione, sulle tematiche degli interventi integrati, prevedendo che, per ragioni di semplificazione ed efficienza, le risorse necessarie per l'attuazione dell'azione 9 siano trasferite in gestione diretta alla Città Metropolitana, che si è detta favorevole;
- a tal fine, ha elaborato un testo di convenzione integrativa, per includere la Città Metropolitana tra i soggetti firmatari per dare attuazione all'azione 9, corredandolo di un documento descrittivo delle attività di comunicazione e formazione.

Dato atto che il complessivo intervento previsto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (protocollo 506/STA del 30.11.2016), per una complessiva somma di € 4.120.000,00 a favore dell'Autorità Distrettuale del fiume Po per il completamento degli interventi previsti nel Programma Generale di Gestione dei sedimenti (PGS) del torrente Pellice e che pertanto non vi sono oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e nell'ambito del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare protocollo 506/STA del 30 novembre 2016, lo schema di "*Convenzione attuativa tra l'Autorità Distrettuale del fiume Po, la Regione Piemonte e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRA e nel PdGPO sul torrente Pellice nel territorio della Città metropolitana di Torino: integrazione per il coinvolgimento della Città Metropolitana di Torino*", quale integrazione alla vigente convenzione volta al coinvolgimento della Città metropolitana di Torino nelle attività di comunicazione, didattica e informazione sull'intervento integrato sul torrente Pellice, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di demandare al Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione della suddetta convenzione nonché, trattandosi di contenuti prettamente tecnici e gestionali, le future modifiche, integrazioni o proroghe che si renderanno eventualmente necessarie per la realizzazione dell'intervento, ad invarianza finanziaria;
- di dare atto che il complessivo intervento previsto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (protocollo 506/STA del 30.11.2016), per una

complessiva somma di € 4.120.000,00 a favore dell’Autorità Distrettuale del fiume Po per il completamento degli interventi previsti nel Programma Generale di Gestione dei sedimenti (PGS) del torrente Pellice e che pertanto non vi sono oneri diretti a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.r. n. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), e dell’articolo 39 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7669-2023-All_1-schema_Acc_Win_Win_Pellice_CMTO_2510.docx

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'AUTORITÀ' DISTRETTUALE DEL
FIUME PO, LA REGIONE PIEMONTE E L'AGENZIA
INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO
DI UN INTERVENTO INTEGRATO PREVISTO NEL PGRA E NEL
PDGPO SUL TORRENTE PELLICE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO: INTEGRAZIONE PER IL
COINVOLGIMENTO DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI TORINO
TRA**

L'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, di seguito denominata **AdBPo**, con sede e domicilio fiscale in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi, 75 - 43121 – C.F. 92038990344, PEC protocollo@postacert.adbpo.it, legalmente rappresentata dal Dott. Alessandro Bratti, in qualità di Segretario Generale, nominato con DPCM 14 luglio 2022, che stipula il presente atto in forza del proprio decreto n. XXX del XX.XX.XXXX

E

la Regione Piemonte - Direzione OOPP (di seguito Regione) – con sede e domicilio fiscale in Torino, Piazza Piemonte, 1 – 10127 - C.F. 80087670016, PEC operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it, legalmente rappresentata dal dott. Salvatore Martino Femia, responsabile della suddetta Direzione, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Giunta della Regione Piemonte con la deliberazione n. XXX del XXX

E

l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito AIPo) - con sede e domicilio fiscale in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi, 75 - 43121 - C.F.

92116650349, PEC protocollo@cert.agenziapo.it legalmente rappresentata dal Direttore ing. Gianluca Zanichelli, che stipula il presente atto in forza del proprio decreto n. XXX del XXX

E

La Città Metropolitana di Torino, Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale, con sede e domicilio fiscale in Torino, Corso Inghilterra 7 – 10138 - C.F. 01907990012, PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it, legalmente rappresentata dal Direttore ing. Claudio Coffano, responsabile della suddetta Direzione, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto del Sindaco n. XXX del XXX

qui di seguito denominate singolarmente anche **Parte** e congiuntamente anche **Parti**.

VISTO

- l'art. 15, L. 17 agosto 1990, n. 241 che consente alle pubbliche amministrazioni di attivare collaborazioni istituzionali al fine di sviluppare attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e considerato che le attività vengono prestate dalle Parti congiuntamente nell'ottica di conseguire obiettivi comuni e retti esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e che i partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione attuativa tra l'Autorità distrettuale del fiume Po, la Regione Piemonte e l'Agenzia Interregionale per il Po per l'attuazione di un intervento integrato previsto nel PGRA e nel PdGPo sul

torrente Pellice nel territorio della Città Metropolitana di Torino, firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente, in data 10.01.2018, 25.01.2018 e 22.12.2017 e prorogata al 7 agosto 2024 con nota prot. 602/2023 del 24 gennaio 2023 di cui la presente costituisce una integrazione, le attività previste sono le seguenti:

- 1) definizione di una specifica tecnica per la progettazione dell'intervento integrato;
- 2) definizione di una specifica tecnica per la realizzazione dell'intervento integrato;
- 3) definizione di una specifica tecnica per il monitoraggio dell'intervento integrato;
- 4) definizione di misure di tutela specifiche per gli elementi strutturali della rete ecologica;
- 5) attività di partecipazione pubblica e progettazione partecipata;
- 6) sviluppo delle fasi di predisposizione e approvazione dei progetti;
- 7) affidamento dei lavori e direzione lavori;
- 8) collaudo dell'intervento;
- 9) co-progettazione dei servizi di informazione e didattica sull'intervento;
- 10) rapporto finale e verifica caso-studio.

PREMESSO CHE:

Le attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 9), 10) sono in capo al GdL di cui all' art. 4 della medesima Convenzione mentre gli interventi di cui ai punti 6), 7), 8) sono in capo ad AIPo.

Ad oggi gli interventi sono stati realizzati e, per alcuni di questi, si stanno concludendo anche gli interventi di risistemazione a seguito dell'evento

alluvionale del maggio 2023. Sono pertanto completate le azioni n. 1), 2), 3), 4), 6), 7) in carico ad AIPo.

L'attività 5) si è svolta nell'ambito del contratto di fiume che interessa la val Pellice, con la presentazione del progetto nell'Assemblea di bacino del 16 dicembre 2020 e con alcuni incontri svolti in sede locale.

Si è ora giunti alla fase conclusiva del progetto, con le opere quasi totalmente eseguite e si può dare attuazione al punto 9).

A tal proposito in data 5 settembre 2023 il GdL si è riunito per definire le azioni necessarie al completamento del processo di comunicazione, che è in capo al Gruppo secondo l'art. 4 della medesima Convenzione e che prevede di potersi avvalere anche di soggetti esterni al Gruppo stesso.

Il Gruppo di lavoro ha concordato sul fatto che il processo di comunicazione debba essere portato avanti nell'ambito del Contratto di fiume e per tale motivo si ritiene necessario un coinvolgimento concreto nella Città Metropolitana di Torino promotore del contratto di fiume che interessa la val Pellice.

La somma prevista per questa fase del progetto è di 40.000€ come richiamato dall'art. 8 della Convenzione.

La Città Metropolitana ha presentato al Gruppo di lavoro del 5 settembre 2023 la bozza di un progetto sulla formazione e diffusione della conoscenza sugli interventi integrati, preventivamente condiviso con la Regione Piemonte.

Per consentirne l'integrazione nell'ambito del Contratto di fiume e delle sue azioni e per renderne la gestione più snella ed efficace, si ritiene opportuno assegnare la realizzazione e gestione del progetto di formazione e diffusione

della conoscenza alla Città Metropolitana a cui si ritiene, quindi, opportuno estendere la convenzione del 2017 (in particolare coinvolgendo il Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale, ufficio Pianificazione e Controllo delle Risorse Idriche) integrando la convenzione stessa.

L'integrazione alla Convenzione si rende utile per agevolare e velocizzare la realizzazione del programma di comunicazione e disseminazione della cultura degli interventi integrati a livello locale e non solo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto)

1. Con la presente integrazione alla Convenzione attuativa definitivamente stipulata il 25 gennaio 2018 tra l'Autorità Distrettuale del fiume Po, la Regione Piemonte e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po per la partecipazione alla progettazione, realizzazione e monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRA e nel PdG Po sul torrente Pellice si intende ampliare la collaborazione istituzionale alla Città Metropolitana di Torino, coinvolgendola nelle attività di cui ai punti 5) e 9) dell'art. 3 della citata convenzione.

ART. 2

(Impegni dei firmatari)

Oltre agli impegni già individuati e in parte portati a termine dalla chiusura dei cantieri, si aggiungono ora i seguenti, utili alla realizzazione del punto 9):

1. L'AIPo, in stretta collaborazione con l'Autorità e con la Regione, fornirà informazioni e supporto per tutto quel che concerne gli aspetti tecnici legati agli interventi.

2. La Regione collaborerà con la Città Metropolitana nel concretizzare il progetto di formazione e diffusione della conoscenza, mettendo a disposizione i propri contatti, la propria esperienza e supporto per dare attuazione alle azioni conseguenti.
3. L'Autorità di distretto collaborerà alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione le competenze della Segreteria Tecnica e i propri dati, inoltre renderà disponibile il contributo massimo di € 40.000,00 già destinato a questa attività dalla Convenzione originaria.
4. La Città Metropolitana di Torino, in qualità di coordinatore del Contratto di fiume che interessa la val Pellice, sarà l'ente preposto alla realizzazione del progetto sulla formazione e diffusione della conoscenza condiviso in sede di GdL del 05/09/2023 e si occuperà concretamente della realizzazione del progetto avvalendosi del contributo reso disponibile dall'Autorità di distretto per la copertura delle spese dirette.

ART. 3

(Attività da svolgere)

L'obiettivo del progetto è di lavorare sulla formazione a tutti i livelli, da quello politico a quello degli uffici tecnici locali, ai professionisti, alle scuole tecniche, ai cittadini e ai giornalisti.

Si tratta pertanto di offrire strumenti e occasioni di apprendimento mirate ai vari soggetti che si concretizzano in:

- moduli formativi in presenza sul territorio per i tecnici comunali e professionisti in collaborazione con gli ordini professionali (registrati in modo da poterli poi mettere a disposizione sui canali istituzionali anche

dei tecnici di altri territori e per il riascolto da parte degli stessi frequentanti);

- visite dimostrative sul campo per vedere situazioni tipo (positive e negative) sia sul territorio metropolitano sia eventualmente su territori esterni. Le uscite previste per gli amministratori degli enti locali (Sindaci, assessori...), e per i tecnici e i professionisti;
- incontri pomeridiani/serali per la popolazione, eventualmente nell'ambito di eventi pubblici già organizzati sul territorio;
- incontri o predisposizione di materiali finalizzati alla formazione dei giornalisti locali;
- redazione di bozza di linee guida tecniche per la gestione win win di corpi idrici secondari come i fontanili, molto rilevanti per questo territorio;
- incontri specifici negli istituti scolastici tecnici del territorio più direttamente interessati professionalmente (es istituti per geometri) e per i loro insegnanti.

ART. 4

(Entrata in vigore, tempi e durata)

La Convenzione integrativa si intende avviata con la sottoscrizione del presente documento da parte di tutti gli Enti coinvolti.

La data di scadenza è quella prevista per la convenzione iniziale e quindi il 7 agosto 2024, salvo proroghe.

A tal fine ciascun Ente adotta i necessari e conseguenti atti per consentire lo svolgimento efficiente del progetto.

Periodicamente verrà effettuata, da parte del Gruppo di lavoro, una verifica sullo stato di avanzamento e sugli eventi organizzati previsti dal progetto.

ART. 5

(Accettazione del ruolo)

La Città metropolitana di Torino accetta il ruolo di ente attuatore del progetto di formazione e diffusione della conoscenza diventandone responsabile.

Regione Piemonte, Autorità di distretto ed AIPo supportano l'attività della Città Metropolitana e ne monitorano l'operato fornendo il necessario supporto al fine di raggiungere l'obiettivo proposto nei tempi stabiliti.

ART. 6

(Norme finanziarie e rapporti finanziari tra le Parti)

1. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno realizzate dalla Città metropolitana di Torino utilizzando il contributo pari a 40.000 € che dovrà coprire tutte le spese dirette del progetto.

2. Poiché l'oggetto della Convenzione è strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii.

3. Il contributo verrà erogato da AdBPo entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Città metropolitana a mezzo posta elettronica certificata e a seguito della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti e previa comunicazione da parte dell'ente medesimo del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento e delle coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

4. La Città metropolitana si impegna a:

- non beneficiare, per le attività oggetto della presente Convenzione, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo erogato da AdBPo;

- mantenere per cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente ai giustificativi di spesa e ai pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte di AdBPo o di organi a ciò legittimati per legge;

5. Qualora, per causa imputabile al beneficiario, la documentazione di rendicontazione e ogni altra richiesta non venga dalla stessa prodotta in maniera completa, oppure vengano giustificati costi e spese di importo inferiore a quello del contributo, AdBPo si riserva di ridurre in misura proporzionale la propria contribuzione.

ART. 7

(Referenti della Convenzione)

I Referenti della Convenzione, uno per ogni soggetto firmatario, sono individuati nell'ing. Andrea Colombo per l'Autorità Distrettuale del fiume Po, nell'ing. Gabriella Giunta per la Regione Piemonte, nell'ing. Isabella Botta per l'AIPo e nell'ing. Claudio Coffano per la Città Metropolitana di Torino.

ART. 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione.

2. Qualora le transazioni relative al presente accordo di collaborazione siano

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, la presente Convenzione si intende risolta di diritto.

3. Le Parti comunicano che i conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono quelli indicati nell'Allegato 3 alla presente Convenzione.

ART. 9

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

1. I risultati provenienti dalle attività della presente Convenzione sono largamente divulgati a tutti gli interessati, attraverso la messa a disposizione dei rapporti finali approvati dai responsabili, di cui all'art. 5.

2. Le modalità di diffusione e di utilizzo dei dati sono definite di comune accordo.

3. I dati finali e i prodotti finali delle attività sono resi disponibili, a fine studio, a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Tutte le Parti possono liberamente utilizzare i dati finali e i prodotti finali della presente Convenzione per i propri compiti istituzionali, anche attraverso presentazioni a conferenze e pubblicazioni scientifiche, avendo l'accortezza di citare la controparte.

5. La ricerca non dà luogo a risultati brevettabili o che possano determinare oneri a carico dei possibili utilizzatori dei dati e prodotti finali delle attività.

ART. 10

(Trattamento del personale e obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, viene chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che vengono di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
3. In relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi nei confronti del personale ospitato relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sono attribuiti alla Parte ospitante.
4. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 11

(Copertura assicurativa)

1. Ciascuna Parte dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

2. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

ART. 12

(Adempimenti in caso di sinistro)

1. Laddove per l'esecuzione dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione sia previsto lo scambio di personale e/o di attrezzature, ciascuna Parte si impegna a segnalare immediatamente alla/e Parte/i di appartenenza del/i soggetto/i coinvolto/i ogni sinistro che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento dell'attività (specificando il numero di polizza assicurativa di riferimento), in modo da consentire alla/e stessa/e di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

ART. 13

(Codice Etico e di Comportamento)

1. Le Parti dichiarano di aver reciprocamente preso piena e completa visione dei codici etici e di comportamento elencati nell'Allegato 1.

2. Le Parti si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei suddetti codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'accordo di collaborazione stesso, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della

propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

3. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività della presente Convenzione una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori attuino comportamenti illeciti in violazione dei codici suindicati, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

ART. 14

(Recesso)

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento per gravi motivi, per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse, mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

2. Nel caso di recesso, le Parti regolano le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all'art. 6 della Convenzione, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

ART. 15

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente atto in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016.

ART.16

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento della presente Convenzione ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

ART. 17

(Registrazione e imposta di bollo)

1. Per quanto non regolato dalle disposizioni della presente Convenzione, lo stesso è disciplinato da quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. La Convenzione, perfezionata in forma elettronica, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/1986.
3. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPR n. 642/1972 e al suo versamento provvede AdBPo mediante F23.

ART. 18

(Clausole finali)

1. La Convenzione contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso.
2. Qualsiasi modifica alla Convenzione dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione dai rappresentanti legali delle Parti.

3. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

ART. 19

(Firma digitale)

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; essa sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato 1: Codice etico e di comportamento;

Letto, approvato e sottoscritto

Per Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

(Il Segretario Generale Dott. Alessandro Bratti)

Per Regione Piemonte

(Il Direttore Dott. Salvatore Martino Femia)

Per Agenzia Interregionale per il fiume Po

(Il Direttore ing. Gianluca Zanichelli)

Per Città Metropolitana di Torino

(Il Direttore ing. Claudio Coffano)

ALLEGATO 1 – Codice etico e di comportamento

AdBPO	https://tinyurl.com/48e85r35
Regione Piemonte	https://trasparenza.regione.piemonte.it/media/687/download
AIPo	https://trasparenza.agenziainterregionalepo.it/disposizioni-general/atti-general?sf=104
Città Metropolitan a di Torino	https://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/media/313/download